



COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI “FIUMICELLO VILLA VICENTINA IN EUROPA”

**Approvato con deliberazione consiliare n° 10 del 27.04.1999
Modificato con deliberazione consiliare n° 8 del 23.04.2001 e
Deliberazione consiliare n° 38 del 06.07.2023**

Articolo 1 – Costituzione

1) È istituito, con sede in Fiumicello Villa Vicentina, un comitato per i gemellaggi denominato “FIUMICELLO VILLA VICENTINA IN EUROPA”. Esso è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 2 – Finalità

1) In materia di gemellaggi europei il comitato “Fiumicello Villa Vicentina in Europa” rappresenta la proiezione operativa dell’Amministrazione Comunale, la quale è tenuta a determinare i principali indirizzi ed obiettivi.

2) Il comitato non persegue scopi lucrativi, è aperto a chiunque, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, fede politica e religiosa.

3) Il comitato è apartitico e pertanto, nell’ambito delle proprie attività e funzioni, è fatto divieto ai suoi componenti di compiere atti che, in qualsiasi modo, abbiano riferimento a scopi partitici.

4) Il comitato ha per finalità:

- a) la promozione di una coscienza europeistica volta al dialogo ed al rispetto delle singole identità e specifiche culture;
- b) la formazione e/o la crescita di una mentalità aperta verso il mondo intero e quindi disponibile ad accogliere le diversità;
- c) la promozione e la tutela della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli europei, da realizzarsi mediante l’incentivazione di iniziative volte a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra genti portatrici di culture diverse;
- d) la promozione di iniziative e manifestazioni aventi finalità sociali, ricreative e culturali, coinvolgenti i paesi della Comunità Europea, compresi quelli aderenti alla “Convenzione Culturale Europea”;
- e) la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della realtà giovanile nelle attività di cui ai punti precedenti.

Articolo 3 – Durata

1) Il comitato viene istituito dal Consiglio comunale di Fiumicello Villa Vicentina e la sua durata è illimitata.

Articolo 4 – Rapporti

1) Nell’esercizio delle proprie attività, il comitato “FIUMICELLO VILLA VICENTINA IN EUROPA”, d’intesa con l’Amministrazione comunale, intrattiene costanti rapporti con l’Associazione Italiana per il Consiglio di Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.) e con la sua federazione regionale.

2) Il comitato cura inoltre i rapporti con le varie componenti della comunità locale, promuovendo e coordinandone le attività e le iniziative in materia di gemellaggi europei.

Articolo 5 – Risorse economiche

1) In occasione della predisposizione degli strumenti di programmazione economico/finanziaria annuali e pluriennali, l’Amministrazione comunale prevede, all’interno del bilancio di previsione relativo

all'esercizio di riferimento, apposito intervento di spesa finalizzato a finanziare le attività di gemellaggio poste in essere attraverso il comitato di cui all'articolo 1.

2) Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, oltre ai fondi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, il comitato può avvalersi di eventuali ulteriori risorse economiche derivanti:

- a) dal fondo iniziale di dotazione istituito dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina attraverso specifica contribuzione economica;
- b) da quote contributive versate da chicchessia;
- c) dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni varie;
- d) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al comitato;
- e) da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni.

Articolo 6 – Componenti il comitato

1) Appartengono al comitato le seguenti categorie di soggetti:

- a) **Componenti “FONDATORI”**: È considerato tale il Comune di Fiumicello Villa Vicentina. Il Sindaco, il Sindaco dei Giovani, i capi dei gruppi consiliari **appartengono di diritto al comitato. Il Sindaco, il Sindaco dei Giovani o loro delegati fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.**
- b) **Componenti “ONORARI”**: Possono essere nominati componenti onorari coloro che abbiano concorso con atti rilevanti allo sviluppo del comitato. La nomina a componente onorario deve essere deliberata dall'Assemblea generale dei componenti su proposta del Consiglio direttivo, il quale è tenuto a motivare esaurientemente la proposta stessa.
- c) **Componenti “ORDINARI”**: Sono coloro i quali aderiscono volontariamente al comitato.

Articolo 7 – Modalità di iscrizione

1) Coloro i quali aspirino ad iscriversi al comitato, in una delle forme previste dal presente regolamento, devono produrre istanza scritta.

2) In merito alla richiesta di cui al comma 1 decide unilateralmente il Consiglio direttivo del comitato, che non è tenuto a rendere noti i motivi delle proprie determinazioni in materia.

3) Dopo che il Consiglio direttivo ha espresso il proprio parere favorevole, il richiedente riceve la tessera del comitato e diventa, a tutti gli effetti, membro del comitato per i gemellaggi “Fiumicello Villa Vicentina in Europa”.

Articolo 8 – Dimissioni dei componenti il comitato

1) I componenti il comitato che intendono rassegnare le proprie dimissioni dal sodalizio, devono comunicare per iscritto tale decisione al Consiglio direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni.

2) Il Consiglio direttivo, esaminata la posizione del componente, decide di accogliere ovvero rigettare l'istanza di cui al comma 1.

Articolo 9 – Cessazione di appartenenza al comitato

- 1) La qualifica di componente del comitato si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per espulsione pronunciata dal Consiglio direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni ai regolamenti del comitato, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
- 2) Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 10 – Provvedimenti disciplinari

- 1) Nei confronti dei componenti che violino le norme regolamentari, oppure che si rendano responsabili di comportamenti non conformi ai fini del comitato, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione fino ad un periodo massimo di un anno;
 - c) espulsione.
- 2) Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa del componente.
- 3) Per i provvedimenti disciplinari è competente il Consiglio direttivo. L'espulsione equivale a tutti gli effetti alle dimissioni dal comitato.
- 4) Tutti i provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi.

Articolo 11 – Collegio arbitrale

- 1) I componenti il comitato si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero insorgere con il comitato e/o fra di loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa, rimettendo ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 12 – Organi del comitato

- 1) Gli organi del comitato sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.

Articolo 13 – Assemblea

- 1) L'Assemblea generale è sovrana e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei componenti il comitato.

- 2) Tutti i componenti il comitato (fondatori, onorari, ordinari) hanno diritto d'intervenire all'Assemblea con diritto di voto. Quest'ultimo è attribuito a tutti i componenti che abbiano raggiunto la maggiore età.
- 3) Essa è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio direttivo.
- 4) L'Assemblea generale dei componenti ha luogo nella sede indicata nell'avviso di convocazione.
- 5) Essa si riunisce ordinariamente due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti effettivi.
- 6) In quest'ultima fattispecie l'Assemblea deve aver luogo non più tardi di un mese dalla domanda stessa.

Articolo 14 – Attribuzioni dell'Assemblea

- 1) Spetta all'Assemblea, in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno appena trascorso;
 - b) nominare, con votazioni separate e successive, prima il Presidente del comitato, poi i componenti il Consiglio direttivo, secondo le norme del presente regolamento;
 - c) approvare il bilancio economico finanziario;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle eventualmente proposte dai componenti il comitato.
- 2) Ad essa spetta altresì di deliberare su tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno.
- 3) Le proposte dei componenti debbono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 15 – Convocazione dell'Assemblea

- 1) La convocazione dell'Assemblea generale avviene mediante lettera scritta inviata almeno sette giorni prima della data fissata per l'assise, nonché mediante affissione nel medesimo termine dell'avviso predetto presso l'albo pretorio del Comune.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco degli argomenti da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.

Articolo 16 – Partecipazione all'Assemblea

- 1) La partecipazione all'Assemblea dei componenti il comitato è strettamente personale. È prevista la possibilità di delega posta in calce all'avviso di convocazione solo ad altri componenti aventi diritto al voto.
- 2) Ciascun componente può essere portatore di una sola delega.
- 3) I membri del Consiglio direttivo non possono essere mandatari.
- 4) Nelle assemblee generali straordinarie ogni componente ha diritto ad un voto.

5) Nei casi in cui le deliberazioni riguardino questioni che investono il singolo interesse del componente, questi è obbligato ad astenersi.

6) I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto al voto durante la discussione dei documenti contabili e del bilancio economico finanziario.

7) La loro astensione non influisce comunque sulla validità dell'Assemblea per quanto riguarda il numero dei componenti presenti.

Articolo 17 – Costituzione dell'Assemblea

1) L'Assemblea generale in prima convocazione è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto.

2) Le deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno si prendono a maggioranza dei voti.

3) L'Assemblea in seconda convocazione può validamente deliberare sugli argomenti elencati nell'ordine del giorno qualunque sia il numero dei componenti presenti aventi diritto al voto.

4) L'Assemblea una volta costituita nomina il presidente ed il segretario della riunione, nonché due scrutatori in occasione di nomine elettive (Presidente e Consiglio direttivo).

Articolo 18 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

1) Le deliberazioni dell'Assemblea dei componenti il comitato sono prese per alzata di mano, esclusi i casi in cui il Consiglio direttivo ritenga di dover procedere alla votazione per appello nominale, ovvero a scrutinio segreto.

2) La votazione è di regola palese.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, fatta esclusione per gli astenuti.

4) I processi verbali delle adunanze delle assemblee generali si trascrivono su apposito libro e vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

5) Le copie e gli estratti dei succitati verbali che non siano fatti in forma notarile, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente del Consiglio direttivo.

6) I verbali Assembleari sono conservati a cura del Presidente del comitato, previa affissione nei locali del comitato medesimo e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea generale prese in conformità del presente regolamento sono obbligatorie per tutti i componenti ancorché non intervenuti, ovvero dissenzienti.

Articolo 19 – Eleggibilità – Incompatibilità

1) Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i componenti il comitato.

2) Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.

3) Spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute durante l'esercizio delle proprie funzioni.

4) Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 20 – Consiglio direttivo

1) Il comitato è amministrato dal Consiglio direttivo.

2) Il Consiglio direttivo è composto:

- dal Presidente;
- dal Sindaco di Fiumicello Villa Vicentina o da un consigliere nominato dal Sindaco di Fiumicello Villa Vicentina;
- dal Sindaco dei Giovani di Fiumicello Villa Vicentina o da un consigliere nominato dal Sindaco dei Giovani;
- da un minimo di tre ad un massimo di tredici consiglieri eletti dall'Assemblea. Tra questi almeno due dovranno essere scelti tra i giovani (fino a 18 anni) componenti il comitato. Il numero minimo e massimo dei consiglieri dovrà essere deliberato dall'Assemblea prima di ogni rinnovo del Consiglio direttivo.

3) Esso rimane in carica per tre anni.

4) I soggetti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

5) Nell'ambito del Consiglio direttivo il Presidente provvede ad individuare le figure del Vicepresidente, del segretario e del tesoriere, cui vengono conferite le rispettive specifiche competenze. Può inoltre individuare ulteriori figure al fine di ottimizzare ogni aspetto organizzativo inerente il mandato.

6) Il Consiglio direttivo si riunisce, su invito scritto del Presidente, almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno nell'interesse del comitato, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

7) L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno con cinque giorni di anticipo rispetto alla data in cui è fissata l'adunanza.

8) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

9) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale la tesi alla quale accede il Presidente o chi ne fa le veci.

10) I componenti del Consiglio direttivo che non abbiano raggiunto la maggiore età hanno poteri consultivi.

11) Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono registrate su un apposito libro dei verbali. Ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.

12) Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi all'originale dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Articolo 21 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo provvede alla corretta organizzazione e gestione tecnico-amministrativa del comitato ed allo scopo è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

2) Il Consiglio direttivo ha facoltà di autorizzare l'acquisto o la cessione di beni, dare il proprio assenso ad iscrizioni, cancellazioni o surroghe, compiere qualsiasi operazione presso qualsiasi ufficio pubblico e privato, redigere i regolamenti per i servizi interni, verificare i conti, l'inventario ed il bilancio, convocare le assemblee stabilendone la data ed il luogo della riunione.

3) In particolare:

- a) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività del comitato nonché i programmi delle attività da svolgere, in osservanza dei principali indirizzi ed obiettivi determinati dall'Amministrazione comunale;
- b) predisporre l'ordine del giorno per le materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) attua le deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- d) approva i programmi organizzativi del comitato;
- e) delibera i provvedimenti di ammissione e di espulsione dei componenti.

4) In generale il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea generale dei componenti dal presente regolamento.

Articolo 22 – Obblighi dei consiglieri

1) I consiglieri non contraggono alcuna obbligazione personale e, relativamente agli impegni del comitato, non hanno alcuna responsabilità se non per violazione del loro mandato ovvero del presente regolamento, nel qual caso le azioni relative competono esclusivamente all'Assemblea dei componenti.

Articolo 23 – Decadenza del Consiglio direttivo

1) Oltre che alla fine del triennio di esercizio il Consiglio direttivo decade:

- a) quando in seguito a richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea generale dei componenti, riscuota un voto di sfiducia da parte di due terzi dei votanti;
- b) quando il Presidente rassegna le proprie dimissioni o qualora, per rinuncia, il numero dei consiglieri venga ridotto a meno della metà. In questo caso s'intendono rinunciatari anche i restanti consiglieri e deve essere convocata, entro novanta giorni, l'Assemblea generale dei componenti che eleggerà l'intero Consiglio direttivo.

2) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio direttivo rimane in carica fino all'insediamento di quello subentrante.

3) In caso di assenza o di impedimento dei due membri della presidenza, il Consiglio viene presieduto dal consigliere più anziano di età.

Articolo 24 – Il Presidente

1) Il Presidente assume la rappresentanza del comitato, nonché la firma degli atti e dei provvedimenti, ferma restando la potestà di delega.

2) Egli coordina l'attività per il regolare funzionamento del comitato, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 25 – Il Vicepresidente

1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 26 – Il Segretario ed il Tesoriere

1) Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei componenti, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

2) Il tesoriere si incarica dell'esazione, del controllo e della puntuale registrazione delle entrate e delle uscite. Cura i rapporti con gli uffici finanziari comunali in relazione ai flussi finanziari ed agli eventuali adempimenti burocratici inerenti l'attività del comitato.

Articolo 27 – Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo

1) L'esercizio del comitato si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario, redatto con l'osservanza delle migliori norme usate in commercio.

3) Il Consiglio direttivo, quindici giorni prima della data in cui viene fissata l'Assemblea generale dei componenti, deposita presso la segreteria comunale copia del conto consuntivo che resta a disposizione dei componenti fino al giorno dell'Assemblea.

4) Entro il 31 dicembre il Consiglio direttivo deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere durante l'esercizio successivo.

5) I documenti contabili di cui al presente articolo, regolarmente approvati, devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e devono restare affissi presso la sede del comitato per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 28 – Liquidazione

1) Verificandosi per qualsiasi motivo lo scioglimento del comitato, il patrimonio del comitato viene trasferito all'Amministrazione comunale di Fiumicello.

Articolo 29 – Elezione di domicilio

1) Ogni componente il comitato di gemellaggio elegge domicilio in Fiumicello Villa Vicentina, presso la segreteria comunale, per tutto ciò che concerne le esecuzioni del presente regolamento ed i diritti e gli obblighi che ne derivano.